



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 1825 e abb.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione
dell'agricoltura contadina

(Nuovo testo unificato)

N. 61 – 11 maggio 2021



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 1825 e abb.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione
dell'agricoltura contadina

(Nuovo testo unificato)

N. 61 – 11 maggio 2021

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI	- 3 -
ARTICOLI 1 E 2	- 3 -
OGGETTO E FINALITÀ DELLA LEGGE, DEFINIZIONI E ATTRIBUZIONI DELLE AZIENDE AGRICOLE CONTADINE	- 3 -
ARTICOLO 3	- 5 -
REGISTRO DELL'AGRICOLTURA CONTADINA.....	- 5 -
ARTICOLO 4	- 6 -
SEMPLIFICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE E VENDITA DEI PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA CONTADINA.....	- 6 -
ARTICOLO 5	- 7 -
MISURE PER L'AGRICOLTURA CONTADINA NELL'AMBITO DEI PIANI DI SVILUPPO RURALE	- 7 -
ARTICOLO 6	- 8 -
TUTELA DELLA TERRA, RECUPERO E VALORIZZAZIONE DI TERRENI E BENI AGRICOLI ABBANDONATI, MANUTENZIONE IDROGEOLOGICA.....	- 8 -
ARTICOLO 6-BIS	- 9 -
GESTIONE DEI "TERRENI SILENTI"	- 9 -
ARTICOLO 7	- 10 -
ASSOCIAZIONI TRA SOGGETTI CHE PRATICANO L'AGRICOLTURA	- 10 -
ARTICOLO 8	- 12 -
ISTITUZIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE DEDICATA ALLA CULTURA E ALLE TRADIZIONI DELL'AGRICOLTURA CONTADINA	- 12 -
ARTICOLO 9	- 13 -
ISTITUZIONE DELLA RETE ITALIANA DELLA CIVILTÀ E DELLE TRADIZIONI CONTADINE	- 13 -
ARTICOLI 10 E 10-BIS.....	- 14 -
DISPOSIZIONI FINALI, FINANZIARIE E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA.....	- 14 -

INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

A.C.	TU C. 1825 C. 1968 e C. 2905
Titolo:	Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina
Iniziativa:	parlamentare in prima lettura alla Camera dei deputati
Relazione tecnica	assente
Relatore per la	Pignatone
Commissione di merito:	
Gruppi:	M5S
Commissione competente:	XIII Commissione (Agricoltura)

PREMESSA

Il progetto di legge, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina.

È oggetto della presente Nota il nuovo testo unificato elaborato dalla Commissione di merito e trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva (seduta del 5 maggio 2021).

Il testo iniziale e gli emendamenti approvati non sono corredati di relazione tecnica.

Il testo riporta all'art. 10, comma 2, una clausola generale di neutralità finanziaria, in base alla quale dalla legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le pubbliche amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLI 1 e 2

Oggetto e finalità della legge, definizioni e attribuzioni delle aziende agricole contadine

Le norme indicano la finalità della legge in esame, volta al sostegno dell'agricoltura contadina per promuovere l'agroecologia e per contrastare e prevenire lo spopolamento delle zone marginali di pianura e periurbane, delle aree interne montane e collinari (articolo 1, comma 2).

All'art. 2, commi 1 e 2, vengono poi riportate le **definizioni** di “aziende agricole contadine” (imprese coltivatrici dirette che praticano modelli di produzione agroecologici secondo determinati requisiti) e quelle di “agricoltori contadini” (proprietari o conduttori di terreni agricoli che vi esercitano attività agricola non in via principale secondo taluni dei requisiti delle “aziende agricole contadine”).

Si prevede inoltre che le aziende agricole contadine possono costituirsi in associazioni, consorzi agrari, reti e cooperative, avvalendosi della collaborazione di istituti tecnici e professionali agrari, ordini e collegi professionali del settore, università e fondazioni. Possono altresì svolgere attività di agricoltura sociale, intesa come aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole correlate a finalità sociali, socio-sanitarie, educative e di inserimento socio-lavorativo, ai sensi della L. 141/2015 (art. 2, comma 3). Si ricorda che alla L. 141/2015 non sono stati ascritti oneri a carico della finanza pubblica.

Viene previsto altresì che anche alle aziende agricole contadine si applichino le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, del D. Lgs. 99/2004, in materia di diritto di prelazione riconosciuto alle società agricole di persone qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto. In tali casi a tali società di persone, in base alla norma richiamata, si applicano le agevolazioni previdenziali ed assistenziali stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto (art 2, comma 4).

Infine, si prevede che il titolare dell'azienda agricola contadina (come già a l'imprenditore agricolo *tout court* a legislazione vigente) possa concedere in godimento ai propri familiari che fanno parte dell'impresa, entro il terzo grado di parentela, nonché a società semplici da questi ultimi formate, a qualsiasi titolo, l'uso dei terreni coltivati (comma 5).

Alle aziende agricole sono infine riconosciuti taluni diritti, alcuni dei quali rilevano solo sul piano dei rapporti privatistici, mentre altri rilevano sul piano dei rapporti con le autorità pubbliche; fra questi ultimi si rammentano:

- la riserva di una quota dei posteggi per la vendita diretta realizzati dai piccoli comuni. L'articolo 12, commi 1 e 2, della legge n. 158/2017 prevede che i piccoli comuni destinino specifiche aree alla realizzazione dei mercati agricoli per la vendita diretta e che in detti mercati, sulla base delle disposizioni regionali, i comuni riservano prioritariamente i posteggi agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta dei prodotti agricoli;
- l'accesso ai risarcimenti dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria.

In merito ai profili di quantificazione, con particolare riguardo alle definizioni previste dall'articolo 2 e ai requisiti ivi indicati per l'appartenenza alle varie categorie individuate dalla stessa norma, andrebbero acquisiti elementi volti ad escludere che le disposizioni in esame

possano eventualmente determinare un ampliamento dell'ambito applicativo di norme vigenti che prevedono agevolazioni contributive e/o fiscali in favore dei soggetti interessati ovvero benefici comunque non riconducibili entro specifici limiti massimi di spesa.

Analogo chiarimento andrebbe acquisito riguardo alle disposizioni di cui ai commi da 3 a 5 dell'articolo 2, con riferimento alle facoltà ivi previste in favore delle aziende agricole destinatarie delle norme in esame.

Si evidenzia, in proposito, che il comma 4, in particolare, richiama una norma vigente per le società agricole di persone che estende alle medesime società agevolazioni previdenziali ed assistenziali previste in favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto.

Per quanto attiene alla riserva di una quota dei posteggi per la vendita diretta realizzati dai piccoli comuni, configurato come adempimento di carattere obbligatorio per gli enti interessati, andrebbe confermato che la disposizione possa essere attuata ad invarianza di risorse degli enti locali. Inoltre, andrebbe confermato che l'accesso delle aziende agricole contadine ai risarcimenti dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria (che, ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 157/1992, opera nel quadro di un limite massimo di spesa) possa effettivamente avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, senza pregiudizio di altri risarcimenti già programmati a valere sulle medesime risorse.

Articolo 3

Registro dell'Agricoltura Contadina

Le norme prevedono che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali costituisca sul proprio sito internet il Registro dell'Agricoltura Contadina, per le aziende e gli agricoltori definiti dall'articolo 2 (comma 1).

L'iscrizione al Registro è gratuita, avviene con autocertificazione da parte del richiedente in possesso dei requisiti (indicati all'articolo 2, commi 1 e 2), ha durata triennale ed è rinnovata automaticamente per altri tre anni, permanendo le condizioni (comma 2). Inoltre, ogni cambiamento della titolarità dei terreni su cui viene esercitata l'attività delle aziende agricole contadine e dell'agricoltore contadino, deve essere comunicata al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (comma 3).

Infine, si prevede che l'istituzione e la manutenzione del Registro si attuano nell'ambito delle risorse umane, economiche e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 4).

In merito ai profili di quantificazione, pur in presenza della clausola di invarianza contenuta al comma 4, andrebbero forniti i dati necessari a stimare le occorrenze finanziarie connesse all'attribuzione da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dell'istituzione del Registro, indicando le risorse già disponibili per far fronte a tali spese. Ciò al fine di verificare l'effettiva possibilità di provvedere ai predetti adempimenti in condizioni di neutralità finanziaria.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 4 dell'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria, disponendo che l'istituzione e il mantenimento del Registro dell'Agricoltura Contadina, di cui al medesimo articolo 3, si attuano nell'ambito delle risorse umane, economiche e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In proposito, appare necessario riformulare la citata clausola nei seguenti termini: "All'istituzione e al funzionamento del Registro di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

Articolo 4

Semplificazione delle norme in materia di produzione, trasformazione e vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina

Le norme prevedono che le regioni disciplinino la produzione, trasformazione e vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina (comma 1).

In particolare, nel rispetto dei principi stabiliti con decreto del ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, la norma specifica gli ambiti di legislazione regionale come relativi:

- ai limiti qualitativi e quantitativi di produzione entro i quali considerare applicabili le deroghe consentite dai regolamenti (CE) n. 852/2004 in materia di igiene dei prodotti alimentari e n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale [comma 1, lett. a)];
- alle materie prime di esclusiva produzione propria oggetto di trasformazione [comma 1, lett. b)];
- ai requisiti urbanistici e igienici richiesti per le lavorazioni dei prodotti provenienti da agricoltura contadina [comma 1, lett. c)];
- alle modalità semplificate di esercizio della vendita diretta e le verifiche richieste da parte dell'autorità sanitaria [comma 1, lett. d)];

- alle modalità di organizzazione di corsi per le aziende agricole contadine dedicati alla trasformazione e alla somministrazione degli alimenti e delle bevande; i corsi devono essere attivati localmente e senza oneri economici per i soggetti indicati all'articolo 2 [comma 1, lett. e)];
- alle procedure semplificate per lo svolgimento di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici rurali dell'azienda agricola contadina, sia per uso abitativo proprio sia come annessi agricoli, nonché per strutture temporanee destinate all'attività agro-pastorale [comma 1, lett. f)];
- procedure semplificate per lo svolgimento di lavori di regimazione irrigua e bacini di accumulo irriguo [comma 1, lett. g)].

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme rinviano alla legislazione regionale - nel rispetto dei principi stabiliti con decreto ministeriale - la disciplina di taluni profili della produzione, trasformazione e vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina. Tenuto conto che non sono previsti specifici stanziamenti, mentre taluni contenuti della futura disciplina regionale potrebbero risultare di carattere oneroso (ad es. l'organizzazione – non configurata come facoltativa - di corsi professionali gratuiti per gli interessati) o potenzialmente oneroso (ad es. le modalità semplificate di verifica dell'autorità sanitaria), andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione idonei a confermare che la futura disciplina (parte statale, parte regionale) non comporti nuovi o maggiori oneri rispetto a quanto previsto a legislazione vigente. Ciò al fine di verificare la clausola generale di neutralità finanziaria riportata all'art. 10, comma 2.

In questo quadro, più in generale, tenuto conto dei possibili profili di rilievo finanziario sopra evidenziati, andrebbe acquisito l'avviso del Governo circa l'effettiva idoneità dell'emanando decreto ministeriale a fornire criteri e principi per la futura legislazione regionale in grado di escludere effetti di onerosità.

Articolo 5

Misure per l'agricoltura contadina nell'ambito dei piani di sviluppo rurale

La norma prevede che nell'ambito delle risorse disponibili per il Piano Strategico Nazionale, applicativo della politica agricola comune, può essere individuata una misura nazionale specifica a favore dell'agricoltura contadina, attribuendo un punteggio premiale alle aziende ubicate in terreni montuosi e svantaggiati e nelle aree interne. L'ammontare e il piano di riparto sono concordati in sede di Conferenza Stato-regioni (comma 1).

Infine, si prevede che le risorse da destinare alle aziende agricole contadine ubicate in terreni montuosi e svantaggiati e nelle aree interne non potranno essere superiori al 60 per cento delle risorse disponibili (comma 2).

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni dal momento che la misura nazionale specifica a favore dell'agricoltura contadina prevista sarà individuata nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente del Piano Strategico Nazionale e nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma da parte del Governo - che la previsione della destinazione di una specifica percentuale delle risorse disponibili alle aziende agricole contadine indicate dalla norma non incida negativamente su interventi o programmi già previsti o finanziati a valere sulle medesime risorse.

Articolo 6

Tutela della terra, recupero e valorizzazione di terreni e beni agricoli abbandonati, manutenzione idrogeologica

Le norme prevedono che le regioni possano censire - ai sensi della legge n. 440/1978¹ - i terreni coltivati a qualsiasi titolo dalle aziende agricole contadine di cui all'articolo 2. (comma 1).

Le regioni, i liberi consorzi e le città metropolitane possono redigere protocolli, piani di manutenzione e di salvaguardia idrogeologica e paesaggistica che valorizzino e promuovano la presenza diffusa delle aziende che praticano agricoltura contadina senza imporre ulteriori vincoli e oneri all'attività contadina (comma 2).

Inoltre, le regioni, sulla base dei dati forniti dalle Banche delle terre esistenti possono assegnare i terreni incolti o abbandonati da almeno cinque annate agrarie (comma 3).

A tali fini le Regioni terranno conto della presentazione da parte del richiedente di un progetto attinente allo svolgimento di un'attività agricola produttiva di durata non inferiore a cinque anni e in caso di più richieste di utilizzazione verranno preferite quelle presentate dalle aziende iscritte al Registro di cui all'articolo 3 e quelle il cui titolare abbia meno di 40 anni o a quelle a conduzione femminile (comma 4). Inoltre, il possesso continuato del terreno incolto o abbandonato non assegnato non costituisce presupposto ai fini dell'usucapione (comma 5).

Infine, le Regioni, i liberi consorzi e le città metropolitane ed i comuni possono istituire dei protocolli affinché le aziende agricole contadine, e gli enti costituiti a norma dell'articolo seguente, ricadenti nel proprio territorio, possano provvedere ad effettuare opere di

¹ Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate.

manutenzione ordinaria o miglioramento delle infrastrutture afferenti al fondo delle aziende agricole contadine (comma 6).

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni circa i commi 1, 2, 3, 5 e 6, i quali prevedono, in capo alle regioni e ad altri enti pubblici, adempimenti di carattere facoltativo, non obbligatorio, e ai quali, dunque, gli enti interessati potranno dare seguito nel quadro dei rispettivi vincoli di bilancio, sui la norma in esame non deroga. Non si formulano inoltre osservazioni sul comma 4, stante il suo contenuto ordinamentale.

Articolo 6-bis

Gestione dei “terreni silenti”

Le norme prevedono che i comuni effettuino, con cadenza almeno biennale, la ricognizione del catasto dei terreni atta a individuare, per ciascuna particella catastale, il proprietario e gli altri titolari di diritti reali sui terreni silenti, come definiti dall'articolo 3, comma 2, lettera *b*) del D.lgs. n. 34/2018 (comma 1).

La norma cui si fa rinvio, di carattere definitorio, individua i “terreni silenti” come i terreni agricoli e forestali *abbandonati* per i quali i proprietari non siano individuabili o reperibili a seguito di apposita istruttoria.

A loro volta sono terreni abbandonati (salvo diversa disciplina regionale) i terreni forestali nei quali i boschi cedui hanno superato, senza interventi selvicolturali, almeno della metà il turno minimo fissato dalle norme forestali regionali, ed i boschi d'alto fusto in cui non siano stati attuati interventi di sfollo o diradamento negli ultimi venti anni, nonché i terreni agricoli sui quali non sia stata esercitata attività agricola da almeno tre anni, ad esclusione dei terreni sottoposti ai vincoli di destinazione d'uso.

Tali terreni, per i quali anche dopo aver esperito le procedure di pubblicità non sia possibile individuare e rintracciare i proprietari o altri titolari di diritti reali, sono censiti in un registro tenuto dal comune (comma 2).

Nelle more della individuazione del proprietario o dei titolari di diritti reali sui terreni, individuati secondo quanto previsto ai commi 1 e 2, i comuni possono attuare una gestione conservativa del bene, direttamente o attraverso l'autorizzazione ai proprietari vicinali a svolgere specifiche attività funzionali al conseguimento degli scopi di cui al comma 1, tra cui pascolo, pulizia rovi, raccolta frutti spontanei (comma 3).

Si precisa che le attività svolte dai proprietari vicinali non costituiscono titolo o presupposto per vantare diritti sul bene o porzioni di esso, mentre le autorizzazioni rilasciate dai comuni non riguardano immobili eventualmente presenti all'interno della particella catastale relativa al terreno (comma 4).

Infine, si prevede che l'individuazione o la ricomparsa del proprietario, o di altro titolare di diritto reale, del terreno individuato dalla particella catastale determina la cancellazione dal registro di cui al comma 2 e la decadenza delle autorizzazioni rilasciate dal comune ai proprietari vicinali (comma 5).

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma prevede l'effettuazione da parte dei comuni, con cadenza biennale, di una ricognizione del catasto dei terreni volta a individuare il proprietario e gli altri titolari di diritti reali sui terreni silenti, in mancanza dei quali i terreni vengono censiti in un registro tenuto dal comune. Inoltre, nelle more dell'individuazione dei soggetti proprietari o titolari dei terreni, si prevede che i comuni possano attuare una gestione conservativa del bene, direttamente o attraverso l'autorizzazione ai proprietari vicinali.

Si osserva in proposito che la ricognizione del catasto dei terreni viene formulata in termini di obbligo per i comuni, mentre dal tenore delle disposizioni emerge il carattere facoltativo della gestione conservativa dei beni di cui non siano stati individuati i soggetti proprietari o titolari dei terreni. Appare pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo circa l'effettiva possibilità che i comuni possano fronteggiare gli adempimenti di ricognizione e aggiornamento del catasto dei terreni silenti, di carattere obbligatorio, nel quadro delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Non si hanno osservazioni circa le attività di gestione conservativa dei terreni silenti, che la norma qualifica come facoltativa e cui dunque le amministrazioni interessate potranno dare attuazione ove sussistano le relative disponibilità di risorse.

ARTICOLO 7

Associazioni tra soggetti che praticano l'agricoltura

La norma prevede che i comuni, singoli o associati, possano incentivare la creazione di unità gestionali volte ad agevolare i soggetti che praticano l'agricoltura, inclusa quella contadina e l'attività forestale, attraverso l'accorpamento di terreni gestibili in modo omogeneo, costituite nella forma di associazioni, comprese quelle previste dalla legge 18 agosto 2015, n. 141, in materia di agricoltura sociale, tra i proprietari dei terreni medesimi.

La legge 141 del 2015 reca disposizioni in materia di agricoltura sociale, in particolare, l'articolo 4 prevede che gli operatori dell'agricoltura sociale possono costituire organizzazioni di produttori di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, per prodotti dell'agricoltura sociale, in coerenza con il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e con le norme nazionali di applicazione. Alla legge non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.

La norma in esame indica quindi le finalità dell'accorpamento.

Tali finalità possono essere:

- a) il rilancio o la conservazione del potenziale produttivo agricolo con particolare riguardo all'agricoltura contadina, all'attività forestale, all'allevamento allo stato brado e alla pastorizia;
- b) la conservazione e gestione della biodiversità;
- c) la tutela e la gestione del territorio nei suoi aspetti ambientali e paesaggistici fondamentali;
- d) la sicurezza dei cittadini con particolare riguardo alla prevenzione degli incendi boschivi e del dissesto idrogeologico;
- e) la razionalizzazione e la ricomposizione dei fondi agricoli e il riordino delle proprietà frammentate nei territori montani.

Le associazioni possono:

- a) operare sulla base di un'apposita convenzione stipulata con il comune;
- b) essere patrocinate da uno o più enti locali;
- c) essere costituite dai proprietari di un determinato territorio o aperte a tutti i cittadini che ne condividono gli obiettivi statutari;
- d) partecipare, in accordo con i comuni o con le unioni dei comuni, all'individuazione dei terreni agricoli per i quali non è noto il proprietario e al loro recupero produttivo ai sensi della legge 4 agosto 1978, n. 440;
- e) redigere ed attuare piani di gestione dei terreni conferiti dai soci o assegnati dai comuni non aderenti ad alcuna unione o dalle unioni comunali, nel quale sono individuate le migliori soluzioni tecniche ed economiche in funzione degli obiettivi di produzione agricola e forestale nonché di conservazione dell'ambiente e del paesaggio;
- f) svolgere la manutenzione ordinaria e straordinaria dei terreni e delle opere di miglioramento fondiario;
- g) gestire attività economiche connesse alle attività agricole e di gestione del territorio;
- h) stipulare contratti di affitto o comodato d'uso, anche avvalendosi di professionisti abilitati, a favore di coloro che sono interessati a utilizzare i terreni dell'associazione, impegnandosi nella manutenzione dei terreni utilizzati e delle strade di accesso;
- i) attivare servizi e realizzare produzioni rivolti ai propri soci purché tali attività non siano finalizzate alla realizzazione di utili;
- l) gestire in maniera associata i terreni conferiti dai soci o assegnati dai comuni non aderenti ad alcuna unione o dalle unioni comunali per i territori di propria competenza.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che le attività poste in capo ai comuni hanno carattere facoltativo e che la norma non prevede espressamente benefici per le associazioni in questione.

Articolo 8

Istituzione della Giornata nazionale dedicata alla cultura e alle tradizioni dell'agricoltura contadina

Le norme prevedono il riconoscimento del giorno 11 novembre come Giornata nazionale dedicata alla cultura e alle tradizioni dell'agricoltura contadina (comma 1).

In occasione della istituenda Giornata nazionale possono essere organizzate iniziative per la diffusione e lo sviluppo della conoscenza del mondo dell'agricoltura contadina, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 2).

La disposizione in particolare richiama lo svolgimento di:

- cerimonie, convegni, incontri e momenti comuni di ricordo e di riflessione, anche nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università;
- l'incontro e la collaborazione tra associazioni, fondazioni, enti e istituti pubblici e privati, a vario titolo impegnati su tali temi;
- la promozione di attività di formazione, di informazione e di sensibilizzazione.

Infine, si prevede che la istituenda Giornata nazionale non determini gli effetti civili di cui alla legge n. 260/1949 (comma 3).

La legge n. 260 del 1949, "Disposizioni in materia di ricorrenze festive", all'articolo 3 individua talune solennità civili che non sono considerate giorni festivi e per le quali erano originariamente previsti gli effetti dell'orario ridotto negli uffici pubblici e dell'imbandieramento dei pubblici edifici. Successivamente, la legge n. 54/1977, "Disposizioni in materia di giorni festivi", ha comunque previsto che:

- le solennità civili di cui alla citata legge del 1949 non determinino riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici (art. 2);
- dette solennità civili (oltre ad altre ricorrenze) che ricadono in giorni feriali non costituiscano giorni di vacanza né possano comportare riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado (art. 3).

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la Giornata nazionale dedicata alla cultura e alle tradizioni dell'agricoltura contadina - non considerata solennità civile, in base al comma 3 - non comporta effetti sull'orario di lavoro degli uffici pubblici, né sull'orario scolastico. Per quanto attiene al comma 2 - relativo alla promozione e all'organizzazione di cerimonie, convegni, incontri e momenti comuni di ricordo e di riflessione, anche con il coinvolgimento

delle scuole e delle università, così come dell'incontro e la collaborazione tra associazioni, fondazioni, enti e istituti pubblici e privati impegnate nel settore nonché la promozione di attività di formazione, di informazione e di sensibilizzazione - si evidenzia che si tratta di attività che risultano testualmente configurate come facoltative. Dal momento, dunque, che la previsione è corredata di clausola di non onerosità, non si formulano osservazioni.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 2 dell'articolo 8 reca una clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che in occasione della Giornata nazionale dedicata alla cultura e alle tradizioni dell'agricoltura contadina, istituita dal medesimo articolo 8, possono essere organizzati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, cerimonie, convegni, incontri e momenti comuni di ricordo e di riflessione, anche nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università, al fine di diffondere e di sviluppare la conoscenza del mondo dell'agricoltura contadina nella sua dimensione antropologica, economica, sociale e storica, di favorire l'incontro e la collaborazione tra associazioni, fondazioni, enti e istituti pubblici e privati, a vario titolo impegnati su tali temi e di promuovere attività di formazione, di informazione e di sensibilizzazione. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 9

Istituzione della Rete italiana della civiltà e delle tradizioni contadine

Le norme prevedono l'istituzione della Rete Italiana della civiltà e delle tradizioni contadine. A tal fine, il Ministero la cultura, di concerto con il Ministero del turismo e con il Ministero delle politiche agricole, ne curano l'organizzazione con un apposito spazio dedicato nell'ambito dei rispettivi siti internet (comma 1).

La Rete è composta dai centri di documentazione, di ricerca e di raccolta delle testimonianze orali e materiali del mondo contadino, nonché dalle associazioni, dalle fondazioni e dagli enti e istituti pubblici e privati, inclusi i musei (comma 2). Inoltre, vengono indicate le attività svolte dalla Rete (comma 3).

Infine, si prevede che la Rete possa collaborare con i Comuni e le Associazioni che ne facciano richiesta al fine di elaborare politiche di sviluppo agricolo, culturale e turistico (comma 4).

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente come la norma preveda l'istituzione, da parte del Ministero per la cultura, di concerto con il Ministero del turismo e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, della Rete Italiana della civiltà e delle tradizioni contadine, indicando a tal fine una serie di adempimenti da parte delle strutture interessate. L'istituzione della rete e le attività in questione non sono configurate come facoltative.

In particolare, i ministeri coinvolti curano l'organizzazione della Rete con un apposito spazio dedicato nei rispettivi siti internet; la Rete istituita è composta da centri di documentazione, di ricerca e di raccolta delle testimonianze orali e materiali del mondo contadino, nonché da associazioni, fondazioni ed enti e istituti pubblici e privati, inclusi i musei; infine, la Rete può collaborare con i Comuni e le Associazioni di promozione sociale e fondiaria richiedenti per l'elaborazione di politiche di sviluppo agricolo, culturale e turistico.

Si rileva come l'istituzione e le attività della costituenda Rete comportino adempimenti di carattere oneroso per l'amministrazione ministeriale interessata; considerato, dunque, che la norma appare assistita dalla clausola di invarianza di cui all'articolo 10, risulta necessario acquisire dati ed elementi idonei a suffragare l'assunzione che a detti adempimenti, non già previsti a legislazione vigente, possa farsi fronte nel quadro delle risorse disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articoli 10 e 10-bis.

Disposizioni finali, finanziarie e clausola di salvaguardia

Le norme, dopo aver disposto l'entrata in vigore della legge in esame al 1° gennaio 2022 (articolo 10, comma 1) prevedono che dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le pubbliche amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (articolo 10, comma 2).

Inoltre, si prevede che le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3/2001 (articolo 10-bis).

In merito ai profili di quantificazione, per quanto riguarda la clausola di invarianza, si rinvia a quanto osservato relativamente alle disposizioni del progetto di legge in esame; per

quanto riguarda l'entrata in vigore e la clausola di salvaguardia delle autonomie speciali non si formulano osservazioni.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 2 dell'articolo 10 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita al complesso del provvedimento in esame, prevedendo che da esso non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le pubbliche amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.